

**P.U. 82-1/2025**

Ricorso per l'apertura di liquidazione controllata



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI GROSSETO**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

**Dott.ssa Claudia Frosini - Presidente rel.**

**Dott. Valerio Medaglia Giudice**

**Dott. Amedeo Russo Giudice**

nel procedimento n. 82-1/2025 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da

**E DALLE SOCIE ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI**

**-ricorrente -**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**Oggetto:** apertura della liquidazione controllata del patrimonio.

Letto il ricorso proposto da \_\_\_\_\_ e dalle  
socie illimitatamente responsabili \_\_\_\_\_, per l'apertura  
della liquidazione controllata del loro patrimonio;  
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che la  
società ha sede legale in Castiglione della Pescaia (GR);  
ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento della società ricorrente  
ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso l'ingente indebitamento complessivo di €  
**437.701,18** riferito all'attività d'impresa e ai debiti delle socie illimitatamente  
responsabili;



rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCI (come imposto dall'art 65, c. 2 CCI), come attestato dal professionista incaricato di svolgere funzioni di O.C.C. Dott.ssa Giulia Iannaccone;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC Dott.ssa Giulia Iannaccone, la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore salvi i limiti previsti dall'art. 268 co. 4 CCII, con la conseguenza che non assumono rilievo la proposta e il piano liquidatorio formulato dal debitore in relazione alla determinazione dei limiti di reddito, decisione che compete al Giudice Delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare;

rilevato che i ricorrenti hanno dato atto della pendenza, innanzi al Tribunale di Grosseto, della procedura esecutiva immobiliare R.G.El. 35/2024 relativamente alla quale è fissata udienza per il giorno 19.11.2025 per la verifica della continuità delle trascrizioni immobiliari a seguito del decesso di (

);

considerato che la finalità dello strumento è, oltre a quella -per il ricorrente- di liquidare l'intero patrimonio in favore dei creditori concorsuali al fine di ottenere l'esdebitazione (laddove ne ricorrano i presupposti), anche quella di salvaguardare il concorso tra i creditori, finalità che costituisce un non secondario obiettivo della liquidazione controllata, con conseguente possibilità, per il liquidatore, di subentrare nella procedura esecutiva immobiliare già incardinata ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 (che richiama l'art.150 CC.II.), 275 comma 2 (che richiama l'art. 216 CC.II.), 272 comma 2 (che richiama l'art. 213 comma 3 CC.II.) e 274 comma 1 CC.II. al fine di ottimizzare l'attività già svolta nell'ambito della procedura esecutiva;

ritenuto, a maggior ragione, che detta autorizzazione debba essere data in via d'urgenza quando il ricorso venga, come nella specie, depositato nell'imminenza



dell'udienza di verifica di continuità delle trascrizioni (adempimento quest'ultimo necessario anche nell'ambito della liquidazione concorsuale), anche al fine di evitare utilizzi strumentali e dilatori dell'istituto;

ritenuto pertanto che, nella specie, sussistano i presupposti per autorizzare in via d'urgenza il nominando liquidatore ad intervenire nella procedura esecutiva immobiliare già incardinata con udienza fissata per il giorno 19.11.2025 (ricorso depositato il 3.10.2025), al fine di valutare l'opportunità di proseguire la stessa alla luce dello stato della procedura;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

ritenuto che la quota di reddito necessaria per il mantenimento dei ricorrenti e della loro famiglia debba essere determinato dal Giudice Delegato ai sensi di quanto previsto all'art. 268 co. 4 lett. b) CCII;

ritenuto di nominare liquidatore lo stesso professionista incaricato di svolgere le funzioni di O.C.C.;

### **P.Q.M.**

#### **Visto l'art. 270 CCI**

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di

**E DALLE SOCIE**

**ILLIMITATAMENTE      RESPONSABILI**

;

2) Nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Claudia Frosini.

3) Nomina liquidatore la Dott.ssa Giulia Iannaccone.

4) Ordina ai ricorrenti di depositare **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori, ove non si sia già integralmente provveduto.

5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica



certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI.

6) Ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione al momento della loro aggiudicazione, disponendo pertanto che gli stessi possano allo stato essere utilizzati dai ricorrenti.

7) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di \_\_\_\_\_ e dalle  
socio illimitatamente responsabili \_\_\_\_\_, fatta salva la  
valutazione del liquidatore ad intervenire nella procedura esecutiva in corso per le  
ragioni di cui in parte motiva, con autorizzazione da intendersi già concessa in via  
d'urgenza.

8) Dispone che il liquidatore:

- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;



- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

9) Dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/12/2025) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;

10) Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale di Grosseto e, ove i debitori svolgano attività di impresa, sia pubblicata presso il registro delle imprese. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Rimette al Giudice Delegato la decisione in ordine alla determinazione del limite di cui all'art. 268 co. 4 CCII.

**Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.**

**Si comunichi anche al Giudice dell'Esecuzione.**

Così deciso nella Camera di Consiglio del 6.11.2025.

Grosseto, 12.11.2025

Il Presidente Relatore

Dott.ssa Claudia Frosini

